

N. e data Prot. Vedi segnatura elettronica
a mezzo: comune.sancasciano@postacert.toscana.it

cl. **FI.02/110.7**

Al Comune di San Casciano Val di Pesa
All'attenzione dell'Arch. Barbara Ronchi

Oggetto: Contributo sul documento preliminare di VAS redatto ai sensi dell'art. 23 LR10/2010 e s.m.i., relativo alla Variante al Regolamento Urbanistico del comune di San Casciano Val di Pesa. Richiesta del Comune prot. 23000 del 03/12/2014 (prot. ARPAT 2014/82629).

Questo dipartimento ha visionato la documentazione allegata alla richiesta di cui in oggetto in particolare Il doc. preliminare di VAS redatto ai sensi dell'art. 23 L.R.10/2010.

Ricordato che:

- il documento preliminare deve contenere le indicazioni necessarie inerenti lo specifico piano, relativamente ai possibili effetti ambientali significativi della sua attuazione, e i criteri per l'impostazione del rapporto ambientale.
- Il rapporto ambientale a sua volta individua, descrive e valuta gli impatti significativi sull'ambiente, sul patrimonio culturale e sulla salute derivanti dall'attuazione del piano, individua, descrive e valuta le ragionevoli alternative, alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale dello stesso; concorre alla definizione dei relativi obiettivi e strategie; indica i criteri di compatibilità ambientale, gli indicatori ambientali di riferimento e le modalità per il monitoraggio.

Evidenziato dall'analisi degli obiettivi e dalla lettura del documento presentato, che la variante non ridefinisce o modifica gli obiettivi del Regolamento Urbanistico ma si limita a specificarli e ad inserire e/o modificare alcune azioni per dare risposta ad esigenze emerse dopo la sua approvazione; la Variante consiste infatti in:

- correggere gli elaborati cartografici per adeguarli al reale stato dei fatti
- valorizzare l'immobile di proprietà comunale adibito a scuola dell'infanzia in località Bargino per permettere una alienazione più vantaggiosa da un punto di vista economico per il Comune
- sostenere le attività economiche di tipo turistico - ricettivo e produttive presenti nel territorio comunale
- favorire il recupero di un'area degradata nel centro abitato di San Casciano in Val di Pesa potenziare gli spazi di sosta nel Capoluogo.
- Produrre una previsione puntuale nel Centro del Capoluogo per permettere ad una attività commerciale ivi presente di adibire porzione del resede a locale deposito
- dare risposta a fabbisogni relativi a limitati incrementi di SUL per gli edifici residenziali esistenti e per i quali il RU attualmente non li prevede
- modifica le definizioni delle Norme Tecniche di Attuazione al fine del riallinearle alle norme e regolamenti sovraordinati entrati in vigore successivamente all'approvazione del Regolamento Urbanistico



Osservazioni

Visto quanto proposto nel documento preliminare, alla luce degli obiettivi della variante al RU e delle conseguenti azioni, questo Dipartimento in relazione alle proprie competenze e nella finalità di dare un contributo per la redazione del Rapporto Ambientale di VAS mette in evidenza quanto segue:

- a) ricorda all'amministrazione comunale che ARPAT mette a disposizione nel proprio sito istituzionale i risultati del monitoraggio delle diverse matrici ambientali, risultati che possono risultare utili per la redazione del quadro conoscitivo di cui al capitolo 3 dell'indice da voi proposto. In particolare si evidenziano i seguenti documenti:
- Monitoraggio delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile 2011-2013
Il report illustra i risultati del monitoraggio effettuato ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs 152/ 2006 nel triennio 2011-2013 e una proposta di classificazione ...
 - Monitoraggio delle acque - Risultati 2012 e proposta di classificazione su triennio 2010 - 2012
Risultati della Rete di Monitoraggio Acque Superficiali interne: fiumi, laghi e acque di transizione
 - Monitoraggio delle acque superficiali - Risultati 2013
Report riassuntivo dell'attività di monitoraggio effettuata da ARPAT nel 2013 per verificare la qualità delle acque dei laghi e dei fiumi della Toscana
 - Acque destinate alla vita dei pesci - Esiti del monitoraggio 2013
I risultati del monitoraggio effettuato nel 2013 sulle acque destinate alla vita dei pesci e la relativa proposta di classificazione
 - La [Relazione annuale sullo stato della qualità dell'aria nella Regione Toscana - anno 2013](#) che costituisce l'ultimo aggiornamento, i cui dati per evidenziare eventuali trend possono essere messi a confronto con analoghe relazioni degli anni precedenti.
 - Per le Bonifiche il riferimento è quello ai dati di cui al registro SISBON: LINK [Applicativo SISBON](#)
- Infine si consiglia complessivamente per una più aggiornata evidenza dei dati ambientali, di visionare anche la versione aggiornata all'anno 2011 della Relazione sullo stato dell'ambiente in Toscana Relazione sullo stato dell'ambiente in Toscana 2011 e l'Annuario dei dati ambientali 2014 - Provincia di Firenze.
- b) propone in relazione ad alcuni degli obiettivi previsti, di porre l'attenzione in fase di redazione del RA anche sui seguenti aspetti:

Depurazione delle acque reflue: all'interno della valutazione delle pressioni sulla componente ambientale risorsa idrica si ritiene opportuno che venga valutato in fase di RA anche la gestione degli scarichi idrici costituita dalla relativa raccolta e trattamento, mettendo in evidenza, anche in relazione alla quantizzazione degli incrementi di residenti sia fissi che stagionali, lo stato attuale e futuro, le eventuali carenze e le possibili opere mitigative.

Energia: gli obiettivi della variante anticipatrice non fanno esplicito riferimento al possibile inserimento di impianti di energia alimentate con fonti rinnovabili che si ricorda mirano al più generale obiettivo di risparmio energetico ed uso di risorse rinnovabili, obiettivi che si ritrovano invece nel RUC. Si ritiene comunque opportuno ricordare che taluni impianti alimentati con fonti rinnovabili (biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas) comportano emissioni in atmosfera, non sempre compatibili con i tessuti insediativi a destinazione residenziale. L'Amministrazione comunale quindi in relazione al possibile inserimento di tali impianti potrebbe valutare le condizioni finalizzate ad evitare la prossimità di rilevanti emissioni da tali impianti con le aree abitate (o di futura destinazione abitativa) o quanto meno la compensazione di tali nuove emissioni con una riduzione di altre (in particolare quelle dovute ad impianti termici civili) eventualmente da inserire nelle NTA.

Ad esempio, l'insediamento di nuovi impianti di produzione energetica, alimentati con fonti rinnovabili che comportino emissioni in atmosfera, potrebbe essere ammesso nelle sole aree con destinazione produttiva, mentre altrove potrebbe essere ammessa solo a condizione che la produzione di energia avvenga in assetto cogenerativo per l'utilizzo del calore prodotto dallo stesso soggetto produttore o dai soggetti contermini (teleriscaldamento), oppure solamente qualora si tratti di impianti non soggetti

all'autorizzazione unica prevista dal D.Lgs. n. 387/20031. Si faccia comunque riferimento al documento del Piano energetico regionale in fase di discussione.

Inquinamento elettromagnetico:

Nel documento preliminare si ha una breve trattazione di questo aspetto al paragrafo 7.7.1; oltre quanto già evidenziato in tale paragrafo si ricorda quanto segue in merito agli Elettrodotti.

Si ricorda che le considerazioni in merito alle linee elettriche devono comprendere l'insieme degli impianti elettrici costituiti come indicato dalla L.36/01 nella definizione "elettocondotto" da "... *Insieme delle linee elettriche, delle sottostazioni e delle cabine di trasformazione*". Di conseguenza il rispetto del valore di attenzione, di 10 μ T per gli impianti esistenti e dell'obiettivo di qualità di 3 μ T per i nuovi impianti, in zone a prolungata presenza umana, così come previsto dal DPCM 08/07/03 dovrà essere verificato per tutti gli oggetti nominati.

Particolare attenzione dovrebbe essere riservata alle cabine di trasformazione MT/bt, che inserite all'interno o in prossimità di edifici, possono determinare livelli significativi di campo magnetico nelle abitazioni.

Oltre al decreto citato occorre fare riferimento anche al DM 29/05/08 che definisce la metodologia per il calcolo delle fasce di rispetto per gli elettrodotti. In particolare in fase di pianificazione risulta utile la Distanza di Prima Approssimazione (DPA) che così come definita nel decreto ministeriale, rappresenta un primo indicatore utile a valutare se in fase di autorizzazione di un nuovo impianto o di una nuova costruzione, sia necessario un ulteriore approfondimento riguardo all'effettiva esposizione dell'area interessata dall'intervento. In particolare la DPA è la distanza massima al suolo dall'asse della linea elettrica o dal limite dell'area dell'impianto elettrico, oltre la quale è sicuramente rispettato il limite dei 3 μ T previsto dal DPCM 08/07/03.

La fascia di rispetto come definita dal DM 29/05/08 rappresenta un vincolo territoriale; tali aree costituiscono corridoi infrastrutturali all'interno dei quali esistono limitazioni all'edificabilità (riferimento alla L.36/01 art. 4 c.1 lettera h); il vincolo, si ricorda, è esteso anche alle aree produttive in quanto luoghi di permanenza prolungata di persone e pertanto soggetti alle medesime tutele.

Impatto acustico

Il documento preliminare prevede all'interno del Rapporto Ambientale di VAS di effettuare la verifica di Coerenza Esterna della variante al Piano di classificazione acustica comunale.

Si ritiene opportuno proporre che la valutazione della corrispondenza fra la variante al nuovo strumento urbanistico e il Piano acustico vigente oltre a verificare se vi sia peggioramento dell'esistente metta in evidenza le aree più critiche in cui mettere in opera gli interventi di risanamento per la bonifica dell'inquinamento acustico.

Oltre a ciò si ricorda di porre l'attenzione in merito alla qualità acustica dell'edificato di cui all'art. 8 della L n. 447/95 (valutazioni previsionali di impatto e clima acustico). La norma lascia la questione all'ente autorizzante (l'amministrazione comunale). Tuttavia la materia non investe solo aspetti meramente gestionali dei percorsi di autorizzazione edilizia, ma riguarda anche quelli di pianificazione. In termini più tecnici, la qualità acustica dell'edificato non può essere semplicisticamente ridotta ai soli requisiti passivi dei fabbricati (isolamento acustico) ma coinvolge anche elementi più pertinenti.

L'organizzazione dell'edificato, la distribuzione dei volumi fra le diverse destinazioni d'uso, la geometria e la distanza degli edifici rispetto alle principali sorgenti di rumore, ecc.. sono tutti aspetti che dovrebbero essere integrati nel Piano Strutturale prima e comunque nel Regolamento Urbanistico poi per indurre, nei percorsi di autorizzazione di edilizia comunale, un'adeguata disciplina

¹ I titoli abilitanti necessari per l'autorizzazioni degli impianti di produzione energetica alimentati con fonti rinnovabili sono disciplinati dal D.M. Sviluppo economico 10.9.2010 "*Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*" (GU 18 settembre 2010 n. 219). Nell'Allegato a tale decreto sono disciplinate le condizioni (punti 12.3 e 12.4) per cui gli impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas sono soggetti a DIA o a semplice comunicazione (in luogo dell'autorizzazione unica): http://www.energia.provincia.tn.it/binary/pat_agenzia_energia/normativa/DM_10_settembre_2010_Ministero_dello_sviluppo_economico.1285313105.pdf.

delle valutazioni previsionali d'impatto e clima acustico di nuove opere, non solo di tipo gestionale ma anche pianificatorio.

Ad esempio, dovrebbero essere individuati degli opportuni corridoi infrastrutturali, intorno alla viabilità stradale, soggetti a particolari vincoli di non edificabilità o edificabilità condizionata, con adeguati criteri acustici da definire.

Monitoraggio Ambientale: In riferimento agli indicatori e al piano di monitoraggio cui si accenna al paragrafo 9 del documento preliminare di VAS, si ricorda di fare riferimento alle indicazioni di cui all'allegato 2 della Legge regionale 10/2010. Si riterrebbe comunque opportuno che in fase di redazione del RA il piano di monitoraggio, al fine di rendere i report ottenuti un effettivo strumento di lavoro, fosse integrato anche con le seguenti indicazioni: le fonti dei dati, le modalità di aggiornamento con specificazione della modalità e frequenza di redazione dei relativi report, le soglie critiche in base alle quali procedere ad attivare misure di mitigazione, le azioni correttive da intraprendere, i ruoli e le responsabilità per la realizzazione del monitoraggio stesso.

Firenze 10/02/2015

Dirigente Ambientale Dipartimento di Firenze
Dott.ssa Sandra Botticelli

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993